

COMUNICATO

In data 4 maggio 2011, l'Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La revisione del sistema ha comportato l'introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all'indirizzo web <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità:

A) MANCATA STRUTTURAZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI: si è frequentemente riscontrato che informazioni presenti nelle sezioni descrittive (“descrizione dell’operatività sospetta” e “motivi del sospetto”) non sono riportate anche nei campi strutturati, appositamente dedicati ad accogliere tali informazioni secondo le codifiche previste¹.

Al riguardo si sottolinea che le regole segnaletiche stabiliscono che:

- **Soggetti.** I soggetti coinvolti a vario titolo nell’operatività sospetta segnalata - anche se non clienti (es. controparti di operazioni finanziarie) - devono essere tutti inseriti nella sezione “soggetto”, fornendo tutti i dettagli anagrafici previsti (ove a conoscenza del segnalante) e le informazioni inerenti al profilo economico di ciascuno (ATECO, SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA e CONDIZIONE LAVORATIVA);
- **Provvedimenti.** L’esistenza di provvedimenti riferibili all’operatività sospetta segnalata di cui il segnalante sia a conoscenza deve essere sempre indicata nell’apposita sezione “provvedimento”, riportando tutti i dati disponibili;
- **Fenomeni.** Qualora l’operatività segnalata sia riconducibile a uno specifico fenomeno diffuso dalla UIF, lo stesso deve essere sempre indicato². Si informa che è in corso la revisione del sistema normativo in merito alla segnalazione dei fenomeni;
- **Operazioni.** Tutte le operazioni ritenute rilevanti nell’ambito dell’operatività segnalata, spesso riportate esclusivamente nella parte testuale della segnalazione, devono essere

¹ Per le codifiche si rimanda a <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

² Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati 1 e 2 del Comunicato del 6 maggio 2011 sulla revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni sospette disponibile sul sito web dell’Unità all’indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

inserirle nell'apposita sezione "operazione" e devono sempre essere resi noti, laddove conosciuti, gli attributi di specifiche tipologie di operazioni poste in essere (es. assegni, bonifici, disposizioni di trasferimento);

- **Rapporti.** Devono sempre essere indicati tutti i rapporti movimentati dalle operazioni sospette segnalate, anche quelli non intrattenuti presso il segnalante.

B) ERRONEA INDICAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERATIVITA' SOSPETTA

Tale importo deve essere riferito all'intera operatività sospetta e non alla somma algebrica degli importi delle operazioni segnalate.

C) INVIO DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DI SEGNALAZIONI GIA' TRASMESSE PER IL TRAMITE DI UN CANALE NON UFFICIALE

I segnalanti continuano a far pervenire, tramite canali esterni a quello ufficiale, informazioni aggiuntive a segnalazioni già trasmesse. Tali trasmissioni non sono compatibili con la nuova struttura segnaletica; le richiamate disposizioni del 4 maggio 2011 prevedono, infatti, che la comunicazione di nuovi e significativi elementi (es. nuove operazioni, soggetti, ecc...) occorsi dopo l'invio della segnalazione, debba essere effettuata esclusivamente mediante l'invio di una nuova segnalazione, collegata alla precedente, indicando come "motivo del collegamento" "informazioni integrative". Nel caso in cui la nuova segnalazione collegata evidenzi operatività aggiuntiva, l'importo complessivo dell'operatività sospetta dovrà essere calcolato sulla base delle evidenze contabili registrate nel periodo temporale intercorrente tra le due segnalazioni³.

D) ERRONEA VALORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

La proposta di sospensione – ai sensi dell'art. 6 comma 7, lettera c del dlgs 231/07 – deve essere effettuata mediante i canali tradizionali (fax, telefono e/o email) fino alla realizzazione di nuove modifiche infrastrutturali che potranno consentire la gestione delle sospensioni sulla piattaforma RADAR. Nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette collegata ad una richiesta di sospensione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla corretta valorizzazione del flag "richiesta di sospensione".

Si precisa che la UIF si riserva di chiedere al segnalante l'invio di una segnalazione sostitutiva qualora la segnalazione non risulti esaustiva o coerente con il nuovo modello segnaletico, anche nei casi in cui la stessa abbia superato i controlli di natura informatica.

³ Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati 1 e 2 del Comunicato del 6 maggio 2011 sulla revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni sospette disponibile sul sito web dell'Unità all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.